



MASSIMO SPINAZZOLA  
NOTAIO

Allegato "B" all'atto Rep.N. 3.584 Racc.N. 2.868

----- **"STATUTO FONDAZIONE BCC VALLE DEL TRIGNO ETS"** -----

**Art.1** - E' costituita la **"FONDAZIONE BCC VALLE DEL TRIGNO Ente del Terzo Settore"** in forma abbreviata **"FONDAZIONE BCC VALLE DEL TRIGNO ETS"**, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia. -----

Potranno essere costituiti delegazioni e uffici per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. -----

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

La Fondazione ha sede in Mafalda (CB), presso il Palazzo Ducale in via Roma n. 40 e sede secondaria in San Salvo (CH), presso la sede della Banca di Credito Cooperativo alla via Duca degli Abruzzi n. 103 oltre ad avere uffici in tutte le filiali del socio fondatore. -----

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato. -----

**ART. 2 - Finalità e Attività** -----

La Fondazione si propone di promuovere, in Abruzzo e in Molise e, prevalentemente, nell'ambito del territorio di competenza del socio fondatore ed a favore della sua compagine sociale, lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico, sulla base del principio di sussidiarietà, volto a rafforzare i legami solidaristici e a far crescere la responsabilità sociale delle imprese. -----

La fondazione persegue quindi, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, ed in prevalenza quelle di cui alle lettere d), e), f), i), o), v) e w). -----

E' fatto altresì divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Si considerano attività direttamente connesse le seguenti: -----

a) stipulare ogni opportuno atto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di

REGISTRATO A  
CAMPOBASSO  
Il 02/01/2023  
n° 8 Serie 1T  
Euro € 200,00

altri, l'assunzione di finanziamenti, mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà od in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti; -----

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione delle varie attività; -----

d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; -----

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgono, in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî della Fondazione; -----

f) promuovere e organizzare eventi, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti; -----

g) promuovere studi, ricerche e progetti storico-culturali; -----

h) incrementare la raccolta di documenti, di studi e di materiale librario afferenti le proprie finalità; -----

i) istituire e promuovere premi di studi; -----

j) promuovere attività di formazione ed aggiornamento degli operatori di tutte le attività culturali, sociali ed economiche esercitate nel territorio; -----

k) compiere, comunque, tutti gli atti e attività che siano anche solo strumentalmente legati agli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto. -----

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017. -----

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari ai sensi di quanto disposto dal titolo III artt. 17-18-19 del D. Lgs. 117/2017. -----

### **ART. 3 - Attività diverse** -----

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. ----

### **ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili** -----

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017. -----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. -----

#### **Art. 5 - Patrimonio** -----

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale **di euro 340.470,73 (trecentoquarantamilaquattrocentosettanta virgola settantatre)** costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da: -----

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali; -----

D. parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio; -----

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; -----

F. avanzi di amministrazione. -----

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche: -----

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra; -----

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017); -----

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari; -----

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----

- i contributi e prestazioni, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore; -----

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017. -----

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un

terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

#### **Articolo 6 - Membri della Fondazione** -----

I membri della Fondazione si dividono in: -----

- Fondatore; -----

- Partecipanti Istituzionali; -----

- Partecipanti. -----

#### **Articolo 7 - Fondatore** -----

E' Fondatore la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno società cooperativa. -----

#### **Articolo 8 - Partecipanti Istituzionali e Partecipanti** -----

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali", nominati tali ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto, i Comuni, gli Enti territoriali e gli altri Enti o Istituzioni pubbliche che si impegnino a contribuire al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro, beni o servizi, determinati nel minimo dal Consiglio di amministrazione stesso. -----

Possono ottenere dal Consiglio di amministrazione la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti non profit, istituti scolastici pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione o con una attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. -----

Il Consiglio di amministrazione può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. -----

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nelle attività della Fondazione. -----

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata. ---

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti si riuniscono nella Assemblea di partecipazione. -----

Si applica l'articolo 23 del D.lgs 117/2017 in quanto compatibile. -----

#### **Articolo 9 - Esclusione e recesso** -----

Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa

e non tassativa, per: -----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto e dal Consiglio di amministrazione; -----

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----

- inadempimento dell'obbligo di prestazioni non patrimoniali. -

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- estinzione per qualsiasi causa; -----

- apertura di procedure di liquidazione. -----

Inoltre, sia per gli Enti e/o persone giuridiche che per i privati è motivo di esclusione il fallimento e/o l'apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione. -----

#### **Articolo 10 - Organi sociali** -----

Sono organi della fondazione: -----

- Organo di amministrazione -----

- Organo di controllo -----

- il Gruppo di Partecipazione -----

- il Comitato Scientifico, se nominato -----

- Organo di Revisione (che verrà nominato quando l'organo amministrativo lo riterrà opportuno oltre che al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017). -----

Lo stesso sarà soggetto alla normativa di cui al D.lgs n. 39/2010. -----

#### **ART. 11 - Organo di amministrazione** -----

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri di cui: -----

a) da 4 a 7 membri in rappresentanza del Fondatore tra cui il Presidente Onorario dello stesso, se nominato; -----

b) 2 membri in rappresentanza dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti nominati dalla fondazione. -----

Il Consiglio di amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di cui al punto "a". -----

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017. -----

L'organo di amministrazione governa l'ente. -----

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per un periodo di tre anni fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati in ossequio e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. -----

Il membro del Consiglio di amministrazione, che, senza

giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere nel rispetto delle designazioni di cui sopra alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione. -----

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, ivi compresa la posta elettronica, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

In caso di necessità od urgenza la comunicazione può avvenire ad horas. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. -----

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza, mediante collegamento audio/video (videoconferenza) ed in modo tale da assicurare sia l'identificazione del soggetto partecipante e sia l'esercizio del suo diritto di voto. -----

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri di cui al punto "a" del presente articolo. -----

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. -----

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di tutti i membri di cui al punto "a" del presente articolo. -----

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario. -----

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Il Consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. -----

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il vicepresidente e il direttore generale; -----
- amministra la fondazione; -----
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- approva il regolamento della Fondazione; -----
- nomina l'organo di controllo; -----

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; -----  
- delibera eventuali modifiche statutarie; -----  
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione esclusivamente al verificarsi dei casi previsti dalla legge e alla devoluzione del Patrimonio; -----  
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; -----  
- è responsabile della tenuta dei libri sociali di sua competenza; -----  
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; -----  
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----  
I Componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio opportunamente documentate. -----

#### **ART. 12 - Il Presidente** -----

Il Presidente Onorario del Fondatore BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO, se nominato, è il Presidente della Fondazione; in mancanza il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio della stessa nella seduta di insediamento dell'organo tra i membri nominati dal Fondatore. -----

Il Presidente: -----

- a) rappresenta legalmente la Fondazione; -----
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) dirige l'attività della Fondazione secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione; -----
- e) nomina i responsabili operativi dei servizi gestiti; -----
- f) propone l'assunzione del personale. -----

La rappresentanza potrà essere, altresì, in armonia con quanto sopra detto al superiore articolo 11, conferita a singoli amministratori per singoli atti o categorie di atti (c.d. amministratori delegati). -----

Il Presidente solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni. -----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

#### **Art. 13 - Il Direttore Generale** -----

Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore generale e

ne stabilisce la natura e durata dell'incarico. -----

In particolare, il Direttore generale: -----

- collabora con il Presidente per gli adempimenti relativi alle sue attività; -----

- collabora con il Consiglio di amministrazione nella stesura del programma e degli obiettivi annuali e nella stesura del Regolamento della Fondazione; -----

- collabora alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative; -----

- garantisce la predisposizione dei bilanci e la cura dei libri sociali; -----

- dà esecuzione, nelle materie a lui assegnate, alle delibere del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente. -----

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. -----

#### **Articolo 14 - Gruppo di partecipazione** -----

Il Gruppo di partecipazione è costituito dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti. -----

Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. -----

Il Gruppo di partecipazione è organo consultivo, anche in merito alla nomina dei rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali e dei rappresentanti dei Partecipanti. -----

Esso, inoltre, formula proposte per la programmazione dell'attività della Fondazione. -----

Il Gruppo di partecipazione viene convocato dal Presidente della Fondazione. -----

Il Gruppo di partecipazione è presieduto dal Presidente della Fondazione e ad esso intervengono tutte le componenti della Fondazione. -----

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza, mediante collegamento audio/video (videoconferenza) ed in modo tale da assicurare sia l'identificazione del soggetto partecipante e sia l'esercizio del suo diritto di voto. -----

#### **Articolo 15 - Comitato scientifico** -----

Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, nonché tra le persone fisiche che prestano il loro contributo professionale alla Fondazione. -----

Il Comitato scientifico svolge, in collaborazione con il Direttore generale, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio di amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza. -----

I membri del Comitato scientifico durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. -----

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. -----

Alle riunioni partecipa il Direttore generale. -----

#### **ART. 16 - Organo di controllo** -----

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica per tre esercizi scadendo con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. -----

L'organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; -----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; --

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti; -----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; --

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

Il compenso dell'organo di controllo verrà stabilito dall'organo amministrativo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

#### **ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti** -----

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo ed avrà

durata identica a quella prevista per l'organo di controllo. --

**ART. 18 - Bilancio d'esercizio** -----

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. -----

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. -----

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

**ART. 19 - Bilancio sociale** -----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. -----

**ART. 20 - Libri sociali obbligatori** -----

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. -----

**ART. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento** --

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che operano nel territorio di competenza, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**ART. 22 - Statuto** -----

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. -----

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. -----

**ART. 23 - Disposizioni finali** -----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. -----

F.to Valentini Nicola -----

F.to Giovanna Manso -----

F.to Pasqualino Onofrillo -----

F.to Armando Quici -----

F.to Stefania Ciocca -----

F.to Massimo Spinazzola -----